



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1315**

### RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. GIACOMO NICOLI

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge del 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo del 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 15462, del 15 giugno 2006, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Giacomo Nicoli, nato a Bergamo (BG) il 5 settembre 1962;

VISTE le note del 28 marzo 2018 (prot. Consob n. 87275 di pari data) e del 29 giugno 2018 (prot. Consob n. 231529 del 2 luglio 2018) con la quale IW Bank S.p.A. ha segnalato alla Consob il compimento presunte irregolarità commesse dal Sig. Giacomo Nicoli nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede e trasmesso la relativa documentazione;

VISTE le nota del 2 luglio 2018 (prot. OCF n. 23991 del 3 luglio 2018) e del 23 luglio 2018 (prot. OCF n. 26130 di pari data) con la quale Consob - in conformità al Protocollo d'Intesa tra Consob e OCF ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, - ha trasmesso a questo Organismo, la sopra richiamata documentazione relativa al consulente Sig. Giacomo Nicoli per lo svolgimento delle attività istruttorie;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

VISTE le note del 2 ottobre 2018 (prot. OCF n. 32722 di pari data) e del 15 febbraio 2019 (prot. OCF. n. 5765 di pari data) con la quale IW Bank S.p.A. ha trasmesso all'Organismo ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente;

VISTA la nota del 10 luglio 2019 (prot. OCF n. 51239/19), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo dell'Organismo ha contestato al Sig. Giacomo Nicoli, tra l'altro, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (già delibera Consob n.16190 del 29 ottobre 2007):

- art.158, comma 1 (già art. 107, comma 1), per aver:
  - comunicato o trasmesso alla clientela informazioni o documenti non rispondenti al vero;
  - perfezionato operazioni non autorizzate dai clienti;
- art.159, comma 7 (già art. 108, comma 7), per aver utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della clientela;

ESAMINATE le difese del consulente trasmesse con nota del 1° agosto 2019 (prot. OCF n. 55092 di pari data);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza, trasmessa alla Parte con nota del 10 gennaio 2020 (prot. OCF n. 1267 di pari data), con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertate le sopracitate violazioni del Regolamento Intermediari, e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RILEVATO che, a fronte delle comunicazioni di cui sopra, il consulente non si è avvalso della facoltà di presentare controdeduzioni scritte;

RITENUTE conclusivamente accertate, a fini sanzionatori, a carico del Sig. Giacomo Nicoli le sopracitate violazioni del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, n. 5 e 7, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *a)*, n. 5 e 7, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di comunicazione al cliente di informazioni o documenti non corrispondenti al



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

- vero nonché nel caso di perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente o dal potenziale cliente, a valere sui rapporti di pertinenza di quest'ultimo, o comunque al medesimo collegati;
- per la violazione consistente nell'utilizzo dei codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei clienti di cui all'art. 159, comma 7, del Regolamento Intermediari (già art. 108, comma 7, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007) non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità, che nel caso di specie risulta particolarmente significativa, in quanto mediante i suddetti codici è stata posta in essere una rilevante attività non autorizzata;
  - la pluralità di condotte illecite accertate, due delle quali suscettibili di determinare violazioni punibili con il massimo edittale; le modalità con le quali è stata posta in essere la falsa rendicontazione ai clienti, indice di un preciso *modus operandi* del consulente, l'arco temporale interessato dalle operazioni non autorizzate, gli ingenti danni arrecati quantomeno ad un cliente e il vantaggio conseguito a seguito delle commissioni pagate dallo stesso, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente nei confronti della clientela e dei potenziali investitori;
  - con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al Sig. Nicoli a titolo di dolo;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

#### DELIBERA

che il Sig. Giacomo Nicoli, nato a Bergamo (BG), il 5 settembre 1962, è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.

La presente delibera sarà notificata all'interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, del TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 26 febbraio 2020

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti